



COMUNE DI MASSA DI SOMMA PROVINCIA DI NAPOLI

Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **8** DEL **12/04/16**

OGGETTO:	Restituzione delle pertinenze indivisibili ed esclusive del vecchio convento alla "FONDAZIONE GENNARO DE FILIPPO" per l'Arcidiocesi di Napoli censite al foglio 8 particella n.2015 e n. 1985.
-----------------	--

L'anno duemila **sedici**, addì **dodici** del mese di **aprile** alle ore 18,00 nella sala consiliare della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 05/04/16, prot. 2135, nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di 2^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti n. 10 consiglieri comunali e assenti, sebbene debitamente convocati, n. 3 consiglieri, come segue:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ZENO Antonio - Sindaco	X	
2	OLIMPO Rosa	X	
3	MADONNA Gioacchino	X	
4	NOCERINO Agostino	X	
5	PASQUA Ciro	X	
6	BATTAGLIA Sebastiano		X
7	MANZO Nicola	X	
8	DI FIORE Pier Luigi		X
9	OLIVIERO Aniello		X
10	VICEDOMINI Giulio	X	
11	BOCCARUSSO Pasquale	X	
12	OLIVIERO Carmine	X	
13	IORIO Giuseppina	X	

Presiede la seduta il dott. Antonio Zeno – Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del DLgs.vo 267/2000, il Segretario Comunale, dott. Luigi Annunziata. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione datata 5/04/2016 ad oggetto: " **Restituzione delle pertinenze indivisibili ed esclusive del vecchio convento alla "FONDAZIONE GENNARO DE FILIPPO" per l'Arcidiocesi di Napoli censite al foglio 8 particella n.2015 e n. 1985.**

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del DLGS 267/00;

SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali di cui all'estratto del verbale che si allega;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi , espressi nelle forme di legge e per alzata di mano,

DELIBERA

1)-Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2)-Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione.

3)-Di onerare il Responsabile del 2° Settore di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente .

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli unanimi conferisce alla presente deliberazione **P'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLGS 267/00.

OGGETTO:
RESTITUZIONE DELLE PERTINENZE INDIVISIBILI ED ESCLUSIVE DEL VECCHIO CONVENTO ALLA "FONDAZIONE GENNARO DE FILIPPO" PER L'ARCIDIOCESI DI NAPOLI CENSITE AL FOGLIO 6 PARTICELLE N. 2015 E N. 1985

Su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con concessione edilizia n. 1 del 04/07/1984 il Comune di Cercola (che al tempo amministrava la frazione di Massa di Somma) ha autorizzato i lavori di demolizione e ricostruzione di un antico fabbricato di proprietà della Curia Arcivescovile di Napoli denominato "Convento Figlie di S. Anna", gravemente danneggiato dal sisma del 1980 e fruente di contributo statale ex legge 219/81, su istanza dall'avv. Aldo Palumbo legale rappresentante pro-tempore dell'Opera Pia "Figlie di S. Anna - Asilo Infantile G. De Filippo";
- trattandosi di ricostruzione post-terremoto fruente di contributo statale ex legge 219/81, nel corso dei lavori risultano depositati agli atti stati di avanzamento oltre richieste di erogazione anticipi e saldi, rendicontazioni, controlli e computi metrici, nonché due varianti costruttive;
- la prima variante viene presentata in data 10/03/1987 con prot. n. 3951 al Comune di Cercola contestualmente ad una richiesta di erogazione di contributo integrativo;
- la seconda variante viene presentata in data 17/05/1989 con prot. n. 2375 al Comune di Massa di Somma senza richiesta di erogazione di ulteriori fondi;
- in fase di rendicontazione del contributo assegnato per l'intervento, la Commissione ex art. 14 della legge 219/81 riunitasi in data 11/11/1995, dopo analitico ed approfondito esame della pratica presentata dall'avv. Aldo Palumbo, legale rappresentante p.t. dell'Opera Pia "Figlie di S. Anna", con verbale n. 39 ha rilevato tra l'altro che:
 - a) dall'esame della concessione a suo tempo rilasciata, risulta che l'intervento ricostruttivo - già assentito nella forma della demolizione parziale e ricostruzione del preesistente edificio - è stato invece attuato mercé la costruzione di un edificio integralmente nuovo, ubicato in posizione diversa rispetto al preesistente, il quale per altro non è stato mai demolito;
 - b) l'edificio realizzato occupa in pianta una superficie di mq. 465 circa, è alto rispetto al piano campagna m. 7,95 circa ed è formato da due piani fuori terra con sottostante cantinato;
- di conseguenza questa Amministrazione, con ordinanza sindacale di demolizione n. 8 del 21/02/1996, notificata in data 14/11/1996 alla Curia Arcivescovile di Napoli e all'avv. Aldo Palumbo per l'Opera Pia "Figlie di S. Anna - Asilo Infantile G. De Filippo", ha ingiunto di demolire entro 90 giorni le opere abusive eseguite;
- l'Opera Pia "Figlie di S. Anna - Asilo Infantile G. De Filippo" ha presentato ricorso al T.A.R. Campania R.G. n. 4187/96 per l'annullamento e la sospensiva dell'ordinanza sindacale n. 8/96;
- il T.A.R. Campania con ordinanza n. 825 del 19/06/1996 ha respinto la suindicata domanda incidentale di sospensione;
- successivamente con verbale di inottemperanza n. 49/08 del 22/10/2008 del locale Comando di Polizia Municipale, notificato alle parti in data 05/11/2008, è stata comunicata la mancata esecuzione della demolizione ingiunta;
- pertanto, l'immobile e relativa area di sedime sono stati acquisiti al patrimonio comunale in data 29/03/2011 con dichiarazione prot. n. 2345 nella quale se ne descrive la seguente consistenza:

- a) edificio composto da due piani fuori terra e sottostante cantinato con superficie in pianta mq. 465 ed altezza massima m. 7,95 censito al catasto fabbricati foglio 6 particella 141;
- b) area di sedime con superficie complessiva di mq. 4200 pianeggiante ed in parte terrazzata, censita al catasto terreni foglio 6 particelle 139, 141 e 1502;
- in data 08/04/2011 è stata eseguita la trascrizione R.G. n. 14694 R.P. n. 10460 in atti dal 11/04/2011 rep. 2345 dei RR.II. di Napoli 2 (Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2011 ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01 il comune di Massa di Somma ha dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici per l'immobile abusivo denominato "Opera Pia Figlie di S. Anna - Asilo infantile Gennaro De Filippo" di proprietà della Curia Arcivescovile di Napoli che, pertanto, non è stato demolito;

CONSIDERATO CHE:

- in data 13/05/2011 la "Fondazione Gennaro De Filippo" già "Opera Pia Figlie di S. Anna", in persona del legale rappresentante p.t. avv. Salvatore Palumbo, ha presentato motivi aggiuntivi al suddetto ricorso al T.A.R. Campania R.G. n. 4187/96, per l'annullamento della dichiarazione di acquisizione dei beni prot. n. 2345 del 29/03/2011;
- il T.A.R. Campania, sede di Napoli (Sezione Terza), definitivamente pronunciandosi sul ricorso e sui motivi aggiuntivi con sentenza n. 2500/13 ha così disposto:
 - a) respinge il ricorso introduttivo;
 - b) accoglie in parte il ricorso per motivi aggiuntivi, e per l'effetto annulla l'atto impugnato nella parte in cui acquisisce al patrimonio comunale le particelle catastali n.139 e 141 del foglio 6;
 - c) compensa le spese di giudizio;
- la suddetta sentenza del T.A.R. Campania di Napoli n. 2500/13 non risulta appellata;
- la procedura di acquisizione ed il relativo contenzioso si sono pertanto conclusi con la richiamata sentenza definitiva del TAR Campania che ha disposto l'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale delle particelle catastali n. 139 (parte dell'area) e n. 141 (antico convento) da restituire alla "Fondazione Gennaro De Filippo" ed alla Curia Arcivescovile di Napoli, confermando l'acquisizione al patrimonio comunale della sola particella n. 1502 su cui insiste la nuova costruzione;
- il Settore Tecnico Comunale, con determinazione del Responsabile n. 33 del 10/03/2015 (R.G. 98/15) ha preso atto della sentenza definitiva del TAR Campania (Sezione Terza) n. 2500 del 14/05/2013 - R.G. 4187/96 - che ha disposto l'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale di parte dei beni e per essa ha restituito le particelle catastali n. 139 (parte dell'area) e n. 141 (antico convento) alla "Fondazione Gennaro De Filippo" per l'Arcidiocesi di Napoli, autorizzando il Conservatore dei RR.II. di Napoli 2 (Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare) ad annotare di restrizione la trascrizione R.G. n. 14694 R.P. n. 10460 del 08/04/2011 rep. 2345, limitatamente al cespite individuato al foglio 6 particelle n. 139 e 141;
- il Comune di Massa di Somma ha provveduto quindi alla definitiva retrocessione alla "Fondazione Gennaro De Filippo" per l'Arcidiocesi di Napoli delle particelle n. 139 e 141 del foglio 6;
- resta nella disponibilità e nella piena proprietà del Comune la particella n. 1502 che è stata frazionata successivamente nelle particelle n. 1984 e 1985 per un migliore utilizzo;

ATTESO CHE:

- a seguito di procedura pubblica di gara, è stata aggiudicata all'Impresa Sociale Ascoltando i Bambini S.r.l. la locazione dei suddetti immobili comunali con destinazione d'uso non residenziale;
- le particelle oggetto di locazione sono quelle indicate al foglio 6 n. 1984 e 1993;
- della particella 1984 fa parte altresì una porzione del giardino terrazzato a livello, prospiciente il vecchio convento, posta su un piano superiore rispetto al piano terra dell'immobile oggetto di locazione, non separata dalla particella poiché a seguito della realizzazione del terrazzo del vecchio convento non si procedeva ad un nuovo accatastamento avvenuto solo di recente;
- non rientra nella locazione la particella 1985 dello stesso foglio facente parte del giardino adiacente il vecchio convento;

PRESO ATTO CHE:

- l'Arcidiocesi di Napoli ha richiesto la retrocessione di detta porzione della particella n. 1984 (giardino terrazzato a livello) e dell'intera particella n. 1985 (parte del giardino retrostante);
- la soprintendenza per i beni storici e architettonici di Napoli e provincia, responsabile di zona arch. Pierino Vacca, ha segnalato l'opportunità di mantenere inalterata la consistenza del vecchio convento e delle sue aree pertinenziali per la sua unicità nel patrimonio edilizio massese;
- il vecchio convento, struttura donata dal duca Gennaro De Filippo alla Curia, risulterebbe tra le più antiche costruzioni presenti nel territorio comunale dove le suore "Figlie di S. Anna" oltre ad avere le proprie residenze svolgevano attività socio-educative (scuola di taglio e cucito, ecc.) ed in passato aveva ospitato anche classi di scolari massesi per poi essere abbandonata a seguito del terremoto del 1980;
- la porzione immobiliare della particella n. 1984 facente parte del giardino terrazzato a livello non avrebbe possibilità di utilizzo da parte della società conduttrice "Impresa sociale Ascoltando i Bambini s.r.l.", posto come è ad una quota in dislivello maggiore;
- la volontà dell'Amministrazione era quella di escludere dalla locazione tale porzione della particella n. 1984, rimettendo al Consiglio Comunale le valutazioni circa la sua destinazione e rimettendo altresì al Consiglio Comunale la valutazione della destinazione della particella n. 1985 (parte del giardino);
- con l'obiettivo di garantire la piena godibilità e autonomia dell'immobile antico, sul quale tra l'altro si è mostrato l'interesse della Soprintendenza per i beni storici e architettonici di Napoli e provincia, la Giunta Comunale, con deliberazione di n. 30 del 01/07/2015, ha dato opportuni indirizzi al Responsabile del Settore Tecnico per:
 - escludere dalla locazione la porzione della particella 1984 (giardino terrazzato a livello), rimettendo al Consiglio Comunale le valutazioni circa la sua destinazione;
 - approntare la proposta di deliberazione consiliare di destinazione della porzione della particella n. 1984 (giardino terrazzato a livello) e della particella n. 1985 (parte del giardino retrostante), con una eventuale restituzione all'Arcidiocesi di Napoli per la "Fondazione Gennaro De Filippo";
- in data 9 luglio 2015 con rep. 201 è stato sottoscritto tra il Comune di Massa di Somma e l'Impresa Sociale Ascoltando i Bambini il contratto di locazione degli immobili acquisiti, escludendo l'uso del giardino terrazzato a livello prospiciente il vecchio convento (porzione della particella n. 1984);
- detto terrazzamento è stato successivamente frazionato nella nuova particella n. 2015 staccandolo definitivamente dalla particella madre n. 1984;

VISTA la nota prot. 7294 del 29/10/2015 pervenuta dall'Ufficio Legale dell'Arcidiocesi di Napoli che, nel manifestare la soddisfazione per gli intendimenti cui è giunto il Comune di Massa di Somma, è stata lieta di constatare come l'Amministrazione abbia formalizzato la volontà di restituire materialmente alla Fondazione l'edificio riassegnatole in virtù della sentenza del TAR nonché le pertinenze di esso che, come sempre sostenuto, ne costituiscono elementi inscindibili ed indivisibili.

APPURATO CHE:

- è auspicabile l'intendimento di restituire la proprietà alla "Fondazione Gennaro De Filippo" della particella n. 2015 (giardino terrazzato a livello) e della particella n. 1985 (parte del giardino retrostante) anche al fine di poter riprendere il proficuo dialogo tra l'Opera Pia e le Istituzioni massesi, bruscamente interrotto per via della nota vicenda espropriativa;
- solo a seguito della restituzione in proprietà del complesso insieme alle pertinenze indivisibili del vecchio convento, la Fondazione potrà dare impulso al procedimento amministrativo di verifica dell'interesse culturale, presupposto imprescindibile (ai sensi del vigente Codice dei Beni culturali D.lgs. n. 42 del 2004) per ogni intervento anche manutentivo dell'immobile;
- per le suddette particelle n. 2015 (giardino terrazzato a livello) e n. 1985 (parte del giardino retrostante) sono venute meno le ragioni che hanno comportato la dichiarazione di prevalente interesse pubblico, dal momento che le stesse sono altresì inaccessibili e costituiscono fondi interclusi;

VISTA la delibera della Corte dei Conti del 19.02.2014 nr. 36/2014/SRCPIE/PAR che in merito alla disposizione di beni dell'ente afferma che *"se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo."*

RITENUTO pertanto dare mandato al responsabile dell'UTC di procedere alla retrocessione delle particelle indicate nelle forme di legge, prevedendo comunque la corresponsione di un indennizzo pari al valore per metro quadrato del terreno come previsto tabelle OMI, valore congruo per la destinazione uso giardino pertinenziale;

VISTI:

- il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.;
- il D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Codice Civile ed in particolare l'art. 793;

VISTI i pareri, favorevolmente espressi, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D. Lgs 267/00;

CON voto _____ espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi' esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e ripetuti:

di approvare la restituzione degli immobili censiti al foglio 6 particelle n. 2015 e n. 1985 nella piena proprietà e disponibilità della "Fondazione Gennaro De Filippo" per l'Arcidiocesi di Napoli, con sede in Napoli al Largo Donnaregina n. 23;

di dare atto che per le suddette particelle n. 2015 (giardino terrazzato a livello di mq. 180) e n. 1985 (parte del giardino retrostante di mq. 384), trattandosi di pertinenze indivisibili ed esclusive del vecchio convento, altresì inaccessibili costituendo fondi interclusi, sono venute meno le ragioni che hanno comportato la dichiarazione di prevalente interesse pubblico nella procedura di acquisizione delle opere abusive;

di demandare al Responsabile del Settore Tecnico:

- i necessari e conseguenti adempimenti correlati all'attuazione del presente atto;
- di procedere alla retrocessione delle particelle indicate nelle forme di legge prevedendo comunque la corresponsione di un indennizzo pari al valore per metro quadrato del terreno come previsto tabelle OMI, valore congruo per la destinazione uso giardino pertinenziale;
- di prevedere che tutte le spese siano a carico della "Fondazione Gennaro De Filippo" per l'Arcidiocesi di Napoli, con sede in Napoli al Largo Donnaregina n. 23;

di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

- 5 APR 2016



IL SINDACO
DE ANTONIO ZEVA
Antonio Zeva

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

PROVINCIA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando che l'atto corrisponde all'attività istituzionale compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività di ufficio e conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Massa di Somma, li

5 APR 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto parere in ordine regolarità tecnica in quanto mero atto d'indirizzo.

Massa di Somma, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

Massa di Somma, li


IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria; in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Massa di Somma, li

5 APR 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



PUNTO 8) all'o.d.g. ad oggetto: "Restituzione delle pertinenze indivisibili ed esclusive del vecchio convento alla "Fondazione Gennaro De Filippo" per l'Arcidiocesi di Napoli censite al foglio 8 particella n.2015 e n. 1985".

Il Sindaco illustra l'argomento di cui alla proposta di deliberazione.

INTERVENTO BOCCARUSSO: Sindaco se non ho capito male, il TAR ha dato ragione alla Curia e quindi dobbiamo restituire il convento ed alcune particelle che già avevamo detta all'associazione AB ? (**SINDACO:** no, per quelle era stato fatto il frazionamento) Quindi noi adesso cosa restituiamo ? (**SINDACO:** tutta l'area attualmente recintata dell'antico convento ed in più il terrazzo che di fatto sarebbe del Comune ma è stata la stessa Soprintendenza che ha invitato il Comune a lasciare il terrazzo nelle disponibilità dell'Opera Pia) . Si tratta solo di una presa d'atto e noi voteremo a favore di questa delibera.

INTERVENTO VICEDOMINI: Presidente volevo sapere , noi ci siamo costituiti in giudizio ? (**SINDACO:** noi ci siamo costituiti al TAR . Noi abbiamo saputo della sentenza anche in modo fortuito ,...anzi no, noi non ci siamo costituiti al TAR ed abbiamo saputo solamente in modo fortuito che c'era stata una sentenza alla quale non abbiamo prodotto appello solo perché non ne avevamo avuto notizia. Inoltre, la restituzione del convento fa fare al comune un sospiro di sollievo in un certo senso perché per recuperare questa struttura ci vogliono parecchi soldini). Io chiederei al Segretario Comunale se questa attività ha costituito un danno erariale al comune (**SEGRETARIO COMUNALE:** Allora, da quelle che sono le mie conoscenze ,perché parliamo di provvedimenti risalenti negli anni, credo 2006/2007, non vi sono stati ulteriori esborsi . Se eventualmente si potrebbero oggi configurare , ma ormai la sentenza è passata in giudicato, perché noi non abbiamo fatto appello ma nemmeno l'Opera Pia,) Certo, l'ha vinta ?! (**SEGRETARIO:** no, loro avevano impugnato integralmente l'ordinanza di acquisizione e tutto il procedimento. Loro volevano tutto . Hanno parzialmente vinto . La sentenza è della metà del 2013 e loro non hanno chiesto danni . La dove si configurerà un'azione per risarcimento dei anni per le spese patite vi vedrà. Lo stesso TAR li dove gli ha dato ragione ha poi compensato le spese. Ripeto, che io sappia interventi a spese del comune su quell'immobile non ce ne sono state. Io mi sono interessato della vicenda a partir dal 2011 quando il CC ha fatto la delibera di non abbattimento per prevalenti ragioni pubbliche. Posso andare a verificare e riferire la prossima volta) Si sarebbe giusto verificare e trasmettere gli atti alla Corte dei Conti.

Il Presidente , constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire sull'argomento, pone lo stesso a votazione il cui esito è il seguente:

FAVOREVOLI ALL'UNANIMITA'

Il Presidente chiede il conferimento dell'immediata eseguibilità.

Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi conferisce l'immediata eseguibilità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità TECNICA;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità CONTABILE;

hanno espresso parere COME DA ALLEGATO;

Del che è verbale che viene sottoscritto come segue la cui lettura ed approvazione avverrà nella successiva seduta consiliare:

IL SINDACO

F.to dott. Antonio Zeno

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Prof.ssa Rosa Olimpo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Luigi Annunziata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa Pretorio dell'Ente in data 14 APR 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1-art.124-D.Lgs. 267/00 . -art.32 c.5 legge 69/2009

Per l'Albo Pretorio
F.to dott. Cicinelli

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luigi Annunziata

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

addi 14 APR 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Luigi Annunziata)
INZIGNARIO INCARICATO
(Dott. Modestino Cicinelli)

